

**FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA
LA CORTE FEDERALE D'APPELLO**

Composta da:

Avv. Paola Potenza	Presidente, Estensore
Avv. Guido Lombardi	Componente
Avv. Massimiliano Baldesi	Componente

con l'assistenza della Dott.ssa Ilaria Cesarone, in qualità di Segretario degli Organi di Giustizia, il giorno 22 maggio 2026, presso la Federazione Pugilistica Italiana (FPI), ha adottato la seguente

DECISIONE

nel procedimento promosso con reclamo depositato in data 23 aprile 2026 dal Sig. Sig. Andrea Burchi (matr. n. 67534), in proprio e quale legale rappresentante della A.S.D. Galileo Galilei (cod. affiliazione n. 2865), rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo La Ferla Omiccioli,

AVVERSO

la Decisione del Tribunale Federale n. 13/2026, resa nel procedimento disciplinare n. 43/FPI/2025 e pubblicata in data 8 aprile 2026

* * *

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di deferimento del 16 febbraio 2026, la Procura Federale contestava al Sig. Andrea Burchi, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Galileo Galilei, la violazione degli artt. 4 e 9 dello Statuto Federale, degli artt. 1, 54 e 55 del Regolamento di Giustizia e dell'art. 5 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per avere, nel corso della riunione pugilistica svoltasi in data 4 luglio 2025 a Cascina (PI), tenuto comportamenti ritenuti lesivi del decoro e della funzione degli ufficiali di gara.

Alla A.S.D. Galileo Galilei veniva contestata la responsabilità diretta derivante dalla condotta del proprio Presidente e legale rappresentante.

All'esito dell'istruttoria, il Tribunale Federale, con Decisione n. 13/2026, riteneva il deferimento solo parzialmente fondato. In particolare, il Collegio, preso atto delle discordanze emerse tra le dichiarazioni rese dagli arbitri-giudici e quelle del Commissario di Riunione, Sig. Pietro Mazzini, e attribuendo a queste ultime particolare rilievo in ragione del ruolo istituzionale rivestito e della diretta percezione degli eventi, riteneva non raggiunta la prova del secondo capo di incolpazione concernente l'asserita formulazione, dal settore occupato dal pubblico, di reiterate proteste ed espressioni irraguardose o minacciose nei confronti degli arbitri-giudici Tomassini e Celli.

Riteneva, per contro, sufficientemente accertate le ulteriori condotte contestate al deferito, consistite nell'avvicinamento alla zona riservata agli ufficiali di gara al termine dell'incontro, nel successivo accesso al locale destinato al debriefing degli arbitri per conoscere l'identità dell'arbitro dell'incontro e nell'aver rivolto all'ufficiale di gara Sig. Celli l'espressione "*a te dobbiamo chiamare un'ambulanza*", accompagnata da una gestualità ravvicinata e ritenuta intimidatoria.

Tali condotte venivano ritenute integranti la violazione degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia nonché dell'art. 5 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, in quanto contrastanti con i principi di lealtà, correttezza e rispetto dovuti agli ufficiali di gara. Conseguentemente, il Tribunale Federale irrogava al Sig. Andrea Burchi la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale per giorni cinquanta e alla A.S.D. Galileo Galilei, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, la sanzione dell'ammenda pari ad una quota di affiliazione.

Avverso tale decisione ha proposto tempestivo reclamo il Sig. Andrea Burchi, in proprio e quale legale rappresentante della A.S.D. Galileo Galilei, deducendo:

- la mancata ammissione delle richieste istruttorie formulate in primo grado;
- la conseguente lesione del diritto di difesa;
- la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione;
- l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
- la mancata considerazione del contesto concreto in cui si sarebbero svolti i fatti contestati;
- l'insufficienza e inattendibilità del compendio probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità.

Con provvedimento presidenziale veniva fissata l'udienza di discussione, con rituale convocazione delle parti.

All'udienza del 22 maggio 2026, tenutasi in modalità mista presso la sede federale, la Corte verificava preliminarmente la regolarità delle comunicazioni ex art. 11 del Regolamento di Giustizia. Comparivano il Procuratore Federale, Dott. Salvatore Alemanno; il Sig. Andrea Burchi, collegato da remoto in proprio e quale legale rappresentante della A.S.D. Galileo Galilei; nonché l'Avv. Riccardo La Ferla Omiccioli, difensore del reclamante.

L'Avv. Riccardo La Ferla Omiccioli si riportava integralmente al reclamo e insisteva per il suo accoglimento, deducendo l'erroneità della decisione impugnata, la lesione del diritto di difesa derivante dalla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste in primo grado, nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alle dichiarazioni degli ufficiali di gara e del Commissario di Riunione. Concludeva chiedendo, in via principale, la riforma integrale della decisione impugnata con il proscioglimento del Sig. Andrea Burchi e della A.S.D. Galileo Galilei e, in via subordinata, l'ammissione delle richieste istruttorie reiterate in sede di reclamo.

Il Procuratore Federale si opponeva alle richieste istruttorie formulate dalla difesa e si riportava integralmente all'atto di deferimento e alla decisione del Tribunale Federale, ritenuta congrua sia nell'accertamento dei fatti sia nella determinazione della sanzione. Evidenziava, inoltre, come nelle manifestazioni pugilistiche la percezione degli accadimenti potesse variare tra i diversi ufficiali di gara presenti e concludeva chiedendo la conferma integrale della decisione reclamata.

All'esito della discussione, la Corte si riservava.

DIRITTO

Il reclamo non merita accoglimento.

Con il primo motivo di reclamo, il Sig. Burchi lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale Federale ha rigettato le richieste istruttorie formulate dalla difesa e reiterate nel corso del giudizio di primo grado, ritenendo l'escussione ininfluenza ai fini del decidere.

Secondo il reclamante, tale statuizione sarebbe affetta da carenza e illogicità della motivazione, atteso che lo stesso Tribunale Federale, nel delineare i criteri di valutazione del materiale probatorio acquisito, avrebbe evidenziato la presenza di dichiarazioni discordanti tra gli arbitri-giudici e il Commissario di Riunione, nonché la non univocità delle prospettazioni emerse nel corso dell'istruttoria.

In tale contesto, ad avviso della difesa, risulterebbe contraddittorio ritenere superflua l'escussione dei sei testimoni indicati dalla parte, tutti presenti ai fatti contestati e potenzialmente idonei a fornire ulteriori elementi di chiarimento in ordine alla dinamica degli eventi oggetto di contestazione.

Il reclamante sostiene, inoltre, che il compendio probatorio posto a fondamento della decisione fosse sostanzialmente costituito dalle dichiarazioni rese dagli arbitri-giudici e dal Commissario di Riunione, a fronte di un Referto di Riunione che, secondo quanto rilevato dallo stesso Tribunale Federale, non riportava alcuno degli episodi contestati. Da ciò la dedotta lesione del diritto di difesa, in quanto il mancato espletamento delle prove testimoniali richieste avrebbe impedito l'acquisizione di elementi istruttori potenzialmente decisivi per una diversa ricostruzione dei fatti e, conseguentemente, per l'esclusione della responsabilità disciplinare contestata.

La censura è infondata.

Occorre preliminarmente osservare che l'ordinamento della giustizia sportiva non riconosce alle parti un diritto incondizionato all'ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti, spettando all'organo giudicante il potere-dovere di valutarne la rilevanza, la pertinenza e la concreta utilità ai fini della decisione.

Tale principio risulta coerente con la struttura del processo sportivo, caratterizzato dall'esigenza di coniugare la pienezza del contraddittorio con i principi di concentrazione, celerità ed effettività della tutela, e trova costante riconoscimento nella giurisprudenza sportiva, secondo cui l'ammissione delle prove è subordinata ad una verifica di effettiva rilevanza e decisività rispetto ai fatti oggetto di accertamento.

Ne consegue che il mancato accoglimento di una richiesta istruttoria non determina, di per sé, una lesione del diritto di difesa, purché il relativo diniego sia sorretto da una motivazione non arbitraria e la parte abbia comunque avuto la possibilità di esporre compiutamente le proprie ragioni nel corso del procedimento.

Nel caso di specie, il Tribunale Federale non ha omesso di pronunciarsi sulle richieste istruttorie formulate dalla difesa, ma ha espressamente motivato il relativo rigetto, ritenendo che il quadro probatorio già acquisito agli atti fosse sufficiente ai fini della decisione.

Né può condividersi l'assunto secondo cui la rilevata presenza di divergenze tra le dichiarazioni degli arbitri-giudici e quelle del Commissario di Riunione imponesse necessariamente l'escussione dei sei testimoni indicati dalla difesa.

Al contrario, proprio l'esame critico delle discrasie emerse nel corso dell'istruttoria ha indotto il Tribunale Federale ad una valutazione selettiva e non meramente adesiva del materiale probatorio acquisito, conducendolo ad escludere il raggiungimento della prova con riferimento ad uno dei capi di incolpazione originariamente contestati dalla Procura Federale.

Tale circostanza dimostra come il Tribunale Federale abbia effettivamente preso in considerazione le divergenze evidenziate dalla difesa, valutandole criticamente e traendone le conseguenze ritenute opportune sul piano decisorio.

Né il reclamante ha specificamente indicato quali fatti decisivi, non altrimenti accertabili mediante il materiale istruttorio già acquisito, avrebbero dovuto costituire oggetto delle richieste testimoniali formulate.

Dalla lettura della memoria difensiva e dell'atto di reclamo emerge, infatti, che l'escussione dei testi era sostanzialmente finalizzata ad offrire una diversa ricostruzione delle medesime circostanze già oggetto delle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara e dal Commissario di Riunione, senza che venissero individuati specifici fatti nuovi o autonomi suscettibili di incidere in modo decisivo sull'esito del giudizio.

Deve pertanto escludersi che il mancato espletamento dell'attività istruttoria richiesta abbia determinato una compressione del diritto di difesa del reclamante, il quale ha potuto partecipare pienamente al procedimento, depositare memorie, contestare le risultanze istruttorie raccolte dalla Procura Federale e sviluppare compiutamente le proprie argomentazioni difensive.

Per tali ragioni, non può trovare accoglimento la richiesta, reiterata in sede di reclamo e ribadita all'udienza del 22 maggio 2026, di procedere all'escussione dei testimoni indicati dalla difesa, non ravvisandosi la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori rispetto ad un quadro probatorio che il Collegio ritiene sufficientemente definito ai fini del decidere.

Il primo motivo deve, pertanto, essere rigettato.

Con il secondo motivo di reclamo, il Sig. Burchi censura la decisione impugnata sotto il profilo dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della dedotta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

In particolare, il reclamante lamenta che il Tribunale Federale avrebbe omesso di considerare il peculiare contesto nel quale si è svolta la manifestazione pugilistica, inserita nell'ambito di una festa paesana e caratterizzata dall'assenza di una effettiva separazione tra le aree riservate agli ufficiali di gara e quelle accessibili al pubblico, con conseguente erroneità dell'affermazione secondo cui egli avrebbe oltrepassato zone riservate o delimitate.

Deduce, inoltre, che il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione su un compendio probatorio caratterizzato da rilevanti divergenze tra le dichiarazioni degli arbitri-giudici e quelle del Commissario di Riunione, pur riconoscendo espressamente tali discrasie e la non piena attendibilità di alcune delle dichiarazioni acquisite.

Secondo il reclamante, il Tribunale Federale avrebbe altresì attribuito alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara un valore probatorio assimilabile a quello del referto arbitrale, richiamando impropriamente principi giurisprudenziali concernenti l'efficacia privilegiata dei referti di gara, nonostante nel caso di specie le contestazioni fossero fondate esclusivamente sulle audizioni e dichiarazioni raccolte dalla Procura Federale e non già su un referto contenente la descrizione dei fatti contestati.

Da tali premesse il reclamante fa discendere la dedotta illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità.

Le censure formulate dal reclamante muovono da una lettura non corretta della motivazione della decisione impugnata e finiscono, nella sostanza, per sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito, senza evidenziare effettivi vizi logici o giuridici idonei a inficiare il percorso argomentativo seguito dal Tribunale Federale.

In primo luogo, non può condividersi l'assunto secondo cui il Tribunale Federale avrebbe ommesso di considerare il particolare contesto nel quale si sono svolti i fatti oggetto di contestazione.

È pacifico tra le parti che la riunione pugilistica si sia svolta all'interno di un campo sportivo inserito nel contesto di una manifestazione paesana caratterizzata dalla presenza di numerosi partecipanti e dalla contemporanea organizzazione di attività ulteriori rispetto all'evento sportivo.

Tuttavia, tale circostanza non assume la portata decisiva attribuita dal reclamante.

La contestazione disciplinare non si fonda infatti sull'esistenza di una delimitazione materiale particolarmente rigorosa dell'area tecnica o degli spazi destinati agli ufficiali di gara, bensì sul comportamento concretamente tenuto dal tesserato nei confronti degli stessi ufficiali nell'immediatezza della conclusione dell'incontro.

Anche a voler ritenere che il contesto logistico presentasse caratteristiche di maggiore permeabilità rispetto ad altri eventi sportivi, permanevano in capo ai tesserati i doveri di lealtà, correttezza e rispetto delle funzioni arbitrali imposti dall'ordinamento federale.

Ne consegue che l'eventuale assenza di barriere fisiche particolarmente rigorose non è di per sé idonea ad escludere la rilevanza disciplinare delle condotte contestate né a neutralizzare il significato che le stesse possono assumere nei confronti degli ufficiali di gara coinvolti.

Parimenti infondata risulta la censura concernente il richiamo operato dal Tribunale Federale ai principi elaborati dalla giurisprudenza sportiva in materia di efficacia probatoria del referto arbitrale.

La difesa sostiene che tale richiamo sarebbe inconferente, atteso che nel caso di specie il Referto di Riunione non conteneva alcun riferimento agli episodi oggetto di contestazione e che l'accertamento disciplinare si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria.

L'argomento non persuade.

Dalla lettura complessiva della decisione impugnata emerge infatti come il Tribunale Federale abbia richiamato i principi elaborati dal Collegio di Garanzia non già per attribuire alle dichiarazioni rese dagli arbitri il medesimo valore probatorio privilegiato riconosciuto ai referti di gara, bensì al fine di delineare il quadro generale dei criteri di valutazione della prova nell'ordinamento sportivo.

La decisione impugnata non afferma in alcun punto che le audizioni raccolte dalla Procura Federale possano essere equiparate agli atti aventi fede privilegiata, né sostiene che le stesse sono contestabili esclusivamente mediante querela di falso.

Al contrario, il Tribunale Federale ha espressamente sottoposto tali dichiarazioni ad un vaglio critico, confrontandole tra loro e ponendole in relazione con le dichiarazioni rese dal Commissario di Riunione e con gli ulteriori elementi acquisiti agli atti.

La censura si fonda pertanto su una lettura parziale del percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado e non coglie l'effettiva portata della motivazione adottata.

Neppure può essere condiviso l'assunto secondo cui le divergenze emerse tra le dichiarazioni degli arbitri-giudici e quelle del Commissario di Riunione avrebbero dovuto condurre all'esclusione della responsabilità disciplinare.

Sul punto occorre osservare che il Tribunale Federale non ha affatto ignorato tali divergenze; al contrario, ne ha dato puntualmente conto nella motivazione della decisione.

In particolare, ha evidenziato le discrasie emerse tra le diverse fonti dichiarative e ha attribuito specifico rilievo alle dichiarazioni del Commissario di Riunione, valorizzandone il ruolo istituzionale e la diretta percezione degli eventi.

Proprio tale valutazione critica ha indotto il Tribunale Federale ad escludere il raggiungimento della prova con riferimento ad uno dei capi di incolpazione originariamente contestati dalla Procura Federale.

Tale circostanza dimostra che il giudice di primo grado non ha recepito acriticamente le dichiarazioni della Procura, ma ha proceduto ad una selezione e ad una ponderazione del materiale istruttorio, distinguendo gli elementi ritenuti sufficientemente corroborati da quelli che non avevano raggiunto un adeguato livello di attendibilità.

Le divergenze evidenziate dalla difesa riguardano prevalentemente il grado di offensività percepito, l'intensità della condotta e alcuni profili accessori della ricostruzione dei fatti, ma non risultano tali da escludere il nucleo essenziale degli episodi ritenuti provati dal Tribunale Federale.

Né la circostanza che il Tribunale abbia rilevato profili di non piena attendibilità in alcune dichiarazioni rese dall'arbitro Celli conduce automaticamente all'inutilizzabilità dell'intero compendio probatorio.

Al contrario, proprio la valutazione critica di tali aspetti costituisce espressione dell'attività di apprezzamento demandata al giudice e conferma la correttezza del percorso logico seguito nella ricostruzione della vicenda.

Ne consegue che la motivazione della decisione impugnata risulta immune dai vizi di illogicità, contraddittorietà e insufficienza denunciati dal reclamante.

Anche il secondo motivo di reclamo deve, pertanto, essere rigettato.

Con il terzo motivo di reclamo, il Sig. Burchi lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e l'insufficienza del quadro probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità.

In particolare, il reclamante evidenzia le numerose discrasie che emergerebbero dalle dichiarazioni rese dagli arbitri Celli, Dongarrà, Zaimi e Tomassini, sostenendo che tali dichiarazioni sarebbero caratterizzate da incongruenze interne e reciproche contraddizioni in ordine alle circostanze fondamentali della vicenda, quali l'effettivo ingresso nell'area tecnica, l'accesso agli spogliatoi degli ufficiali di gara e le modalità concrete con cui si sarebbero svolti i fatti contestati.

Il reclamante deduce, altresì, che il Tribunale Federale avrebbe attribuito indebito rilievo a dichiarazioni provenienti da soggetti direttamente coinvolti nella vicenda, trascurando invece il contenuto delle dichiarazioni rese dal Commissario di Riunione, sig. Pietro Mazzini, ritenute dalla difesa maggiormente attendibili in ragione del ruolo istituzionale rivestito e della posizione di terzietà rispetto agli eventi contestati.

Secondo la prospettazione difensiva, una corretta valutazione del materiale istruttorio avrebbe dovuto condurre all'esclusione della responsabilità disciplinare contestata.

Occorre preliminarmente osservare che le censure formulate dal reclamante si risolvono, per larga parte, nella richiesta di una nuova e diversa lettura del materiale probatorio acquisito agli atti, volta a sostituire l'apprezzamento operato dal Tribunale Federale con quello ritenuto preferibile dalla difesa. Tuttavia, il giudizio di appello non può trasformarsi in una mera rilettura delle risultanze istruttorie ogniquale volta una parte prospetti una differente interpretazione dei fatti, essendo invece demandato alla Corte il compito di verificare la tenuta logica e giuridica della motivazione adottata dal giudice di primo grado.

Tale verifica conduce, nel caso di specie, ad un esito positivo.

Contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, il Tribunale Federale non ha ignorato le divergenze emerse tra le diverse fonti dichiarative, ma ne ha dato espressamente conto nella motivazione della decisione.

In particolare, il Giudice di primo grado ha rilevato le discrasie esistenti tra le dichiarazioni degli arbitri-giudici e quelle rese dal Commissario di Riunione, attribuendo a quest'ultimo particolare rilievo in ragione della posizione istituzionale rivestita e della diretta percezione degli eventi.

Proprio in conseguenza di tale valutazione critica, il Tribunale Federale ha ritenuto non raggiunta la prova con riferimento al secondo capo di incolpazione concernente le asserite proteste e minacce provenienti dal pubblico, escludendo quindi una parte significativa delle contestazioni formulate dalla Procura Federale.

Tale circostanza dimostra come il Giudice di primo grado abbia proceduto ad una selezione ragionata del materiale istruttorio e non abbia affatto recepito in modo automatico o acritico le dichiarazioni accusatorie.

Né assumono carattere decisivo le singole incongruenze evidenziate dal reclamante nelle dichiarazioni dell'arbitro Celli.

Le divergenze richiamate dalla difesa attengono infatti prevalentemente a profili descrittivi, alla percezione soggettiva degli eventi o alla qualificazione delle condotte osservate e non risultano tali da escludere il nucleo essenziale dei fatti ritenuti provati dal Tribunale Federale.

In particolare, anche dalle dichiarazioni richiamate dal reclamante emerge comunque la presenza del Sig. Burchi nelle immediate vicinanze dell'area tecnica, il successivo contatto con gli ufficiali di gara e l'episodio verificatosi all'esito dell'incontro, circostanze che costituiscono il nucleo fattuale posto a fondamento della decisione impugnata.

Parimenti non può condividersi l'assunto secondo cui le dichiarazioni del Commissario di Riunione avrebbero integralmente smentito la ricostruzione accolta dal Tribunale Federale.

Le dichiarazioni dell'Ing. Mazzini, infatti, pur ridimensionando alcuni aspetti della vicenda e descrivendo una situazione meno allarmante rispetto a quella percepita dagli arbitri, non escludono l'esistenza dei contatti avvenuti tra il reclamante e gli ufficiali di gara né risultano incompatibili con l'accertamento delle condotte ritenute provate dal Tribunale Federale.

È significativo osservare, peraltro, che proprio le dichiarazioni del Commissario di Riunione sono state valorizzate dal giudice di primo grado per escludere parte delle contestazioni originariamente formulate dalla Procura Federale, a conferma dell'effettivo esame critico dell'intero compendio istruttorio.

Ne consegue che la valutazione delle prove operata dal Tribunale Federale non presenta profili di manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento tali da giustificare l'invocata riforma della decisione impugnata.

Anche il terzo motivo deve, pertanto, essere rigettato.

Le considerazioni che precedono consentono di ritenere immune da censure l'accertamento di responsabilità operato dal Tribunale Federale.

Come correttamente evidenziato nella decisione impugnata, il quadro istruttorio acquisito non è stato recepito in maniera acritica, ma è stato sottoposto ad un'attenta verifica da parte del Collegio di primo grado, che ha distinto le circostanze non adeguatamente corroborate da quelle ritenute sufficientemente provate.

In particolare, il Tribunale Federale, pur rilevando le divergenze emerse tra le dichiarazioni degli arbitri-giudici e quelle del Commissario di Riunione, ha ritenuto non raggiunta la prova in ordine al secondo capo di incolpazione, escludendo conseguentemente ogni addebito concernente le asserite proteste e minacce provenienti dal pubblico.

Al contempo, ha ritenuto sufficientemente accertate le residue condotte contestate al deferito, consistite nell'avvicinamento agli ufficiali di gara al termine dell'incontro, nel tentativo di accedere all'area destinata agli stessi e nella frase rivolta all'arbitro Celli, valutata nel complessivo contesto fattuale accertato.

Tale conclusione non appare né illogica né arbitraria.

La Corte ritiene, infatti, che gli elementi istruttori valorizzati dal Tribunale Federale consentano di formulare quel giudizio di ragionevole affidabilità richiesto dalla giurisprudenza sportiva ai fini dell'accertamento dell'illecito disciplinare, senza che possa attribuirsi rilievo decisivo alle discrasie concernenti aspetti marginali o secondari della vicenda.

Come più volte affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport, il grado di prova richiesto nell'ordinamento sportivo non coincide con quello proprio del processo penale, essendo sufficiente un quadro probatorio che consenta di pervenire ad una ragionevole certezza in ordine alla verifica dei fatti contestati (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, sez. IV, 3 ottobre 2017 n. 69).

Tale soglia probatoria deve ritenersi raggiunta nel caso di specie.

Parimenti immune da censure risulta la determinazione della sanzione.

Il Tribunale Federale ha già tenuto conto, nella quantificazione del trattamento sanzionatorio, dell'esclusione di uno dei capi di incolpazione originariamente contestati dalla Procura Federale, discostandosi significativamente dalle richieste formulate dall'organo requirente.

La sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale per giorni cinquanta inflitta al Sig. Burchi appare proporzionata alla natura delle condotte accertate e coerente con le finalità preventive ed educative proprie dell'ordinamento disciplinare sportivo.

Analoga valutazione deve essere formulata con riguardo all'ammenda irrogata alla A.S.D. Galileo Galilei, la cui responsabilità consegue alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante nell'ambito dell'attività federale.

Non emergono pertanto elementi idonei a giustificare una riduzione o una diversa modulazione delle sanzioni applicate.

Alla luce delle considerazioni che precedono, tutti i motivi di reclamo devono essere respinti.

La decisione impugnata risulta fondata su un'adeguata ricostruzione dei fatti, su una valutazione non illogica del materiale probatorio acquisito e su una corretta applicazione delle disposizioni regolamentari rilevanti ai fini della fattispecie in esame.

Ne consegue la conferma integrale della Decisione n. 13/2026 del Tribunale Federale.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal sig. Andrea Burchi avverso la Decisione del Tribunale Federale n. 13/2026, rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la Decisione impugnata.

Dispone che il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia resti definitivamente acquisito.

Così deciso, all'unanimità, in Roma, in data 1° giugno 2026.

Avv. Paola Potenza – Presidente, Estensore

Firmato digitalmente da: Paola
Potenza

Data: 01/06/2026 20:11:18

Avv. Guido Lombardi

Avv. Massimiliano Baldesi

